

REGOLAMENTO (CE) N. 247/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il 1993, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per, taluni prodotti tessili originari della Bulgaria, dell'India, della Cina e del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 8 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1993, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che, per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali
40.0033	3	Bulgaria	189 t
40.0140	14	India	46 000 pezzi
40.0210	21	India	562 000 pezzi
40.0410	41	Cina	150 t
40.0970	97	Messico	22 t

che, alla data del 1° gennaio 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1993 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, categorie e origini in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 7 febbraio 1994 le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1993 con regolamento (CEE) n. 3832/90 relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.